

Oggetto: perfezionamento iter per l'acquisizione di alcune strade al patrimonio del Capitolino, come previsto dalla convenzione urbanistica: Rep. 15564 – Raccolta n. 2859

MOZIONE
Ex art. 109

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE

- in data 7 aprile 1987 è stata stipulata la convenzione n. Rep. 15564 Raccolta n. 2859 ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765 per l'urbanizzazione delle aree in zona M2, ubicate in Roma, località della Romanina; della superficie di ha 20.67.90 ca., di proprietà delle Società "Immobiliare Erre 4 S.r.l." e "Carcaricola Società Agricola a r.l.";
- la suddetta convenzione è stata stipulata tra Comune di Roma e i legali rappresentanti delle società proprietarie dei terreni soggetti ad urbanizzazione ed edificazione come previsto da PRG;
- il progetto prevedeva la realizzazione, a cura e spese delle Società proprietarie, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali risultano indicate nell'art. 3 della presente convenzione, a scomputo totale, a norma dell'art. 11 Legge n. 10/77, del contributo per spese di urbanizzazione;
- all'art. 3 della convenzione le Società Immobiliare Erre 4 S.r.l. e Carcaricola Società Agricola a r.l. si impegnano alla realizzazione a loro cura e spese delle opere primarie e secondarie, nonché alla manutenzione ed alla cessione delle medesime ed, in particolare (*stralcio*):
 1. urbanizzazione primaria:
 - a. costruzione della rete stradale relativa alla parte della zona M2 quale riportata nella planimetria in scala 1:2000 (Allegato 4) e nelle relative descrizioni contenute nelle norme tecniche di esecuzione (Allegati 6 e 7 bis), con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate nel successivo art. 8;
 - g. cessione, senza corrispettivo, al Comune o ad altro Ente o Azienda interessati, delle opere, impianti, manufatti specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate negli artt. 16, 19 e 20;
 - h. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, opere, impianti, manufatti, ecc. già specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), secondo quanto previsto negli artt. 8, 9, 10, 11, 12.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 8 (Rete Stradale) recita che *"la manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico delle Società proprietarie fino al termine di due anni a decorrere dal collaudo definitivo delle opere"*;
- l'art. 18 (Cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione) afferma che *"Tali opere e impianti rimarranno nella disponibilità delle Società proprietarie sino alla emissione ed approvazione comunale del certificato di collaudo definitivo delle opere. Il collaudo dovrà essere iniziato entro tre mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l'ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Comune entro nove mesi dall'inizio".* E ancora, *"Le opere e manufatti saranno consegnate al Comune con formale verbale di consegna, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 lett. h par. 1 e lett. B par. 2 e saranno immessi nel demanio e nel patrimonio del Comune"*;
- l'art. 24 (Durata della convenzione) prevede che: *"La presente convenzione scadrà al termine di otto anni decorrenti dalla data di esecutività della medesima, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di prorogarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo"*;
- l'art. 25 (Esecutività) dichiara la *"presente convenzione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 27 ultimo comma della Legge Regionale 20 dicembre 1978 n.74"*.

TENUTO CONTO CHE

- alcune delle strade previste dalla convenzione, tra cui Viale Schiavonetti, risultano non ancora acquisite al patrimonio del Comune e la cui manutenzione ordinaria e straordinaria non viene effettuata da anni causando, di fatto, il loro degrado;
- tale degrado ha costretto la Polizia Locale a mettere il limite di 30 Km/h per il transito su parte di Viale Schiavonetti e ne ha limitato l'accesso a cicli e motocicli a causa della pericolosità della strada derivante dal degrado a cui è sottoposta per la mancata manutenzione.
- Viale Schiavonetti è una arteria di collegamento di importanza strategica per la mobilità del quadrante considerando che, oltre al normale traffico di collegamento dei nuovi insediamenti, costituisce il naturale percorso di attraversamento veicolare verso il Terminal della Metro "A" di Anagnina, nonché di tutti i mezzi, leggeri e pesanti, in uscita ed in ingresso dall'Autostrada "A1".

VISTO

- il parere favorevole espresso dalla I Commissione Permanente (*Sviluppo Locale – Turismo – Sport – Impresa Sociale – Urbanistica – Ama e Ambiente – Sistema Parchi*) nella seduta del 26 marzo 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA AFFINCHE'

- sia perfezionato l'iter di acquisizione al patrimonio comunale delle strade previste dalla convenzione urbanistica n. Rep. 15564 - Raccolta n. 2859, con particolare riferimento a Viale Luigi Schiavonetti;
- il perfezionamento dell'iter di acquisizione al patrimonio capitolino delle strade previste in convenzione, sia comunque subordinata alla preventiva sistemazione, a cura del Consorzio, attuale consegnatario del bene comunale, dell'asse stradale in questione;
- vengano posti in essere gli adempimenti necessari per inserire Viale Luigi Schiavonetti nel sistema viario di Roma Capitale avente carattere di Grande Viabilità.

Roma, 6 maggio 2015


Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano




Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Marcello De Vito



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Daniele Frongia



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Virginia Raggi

